

COMUNE di GIGNESE
Provincia di Verbania

COPIA

Verbale di deliberazione
del Sindaco del n. 49 del 28/08/2014.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2016 -
MODIFICA.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di agosto alle ore 15 e minuti 00 nella Sede comunale, è presente il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, ed assiste il Segretario Comunale CRESCENTINI MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, apre la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Considerato che:

- il comma 1 dell'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 dispone che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...”;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che:
 - c. 1 “nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione della finalità indicate all'art. 1 comma 1 previa verifica degli effettivi bisogni”;
 - c. 3 “per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”;
 - c. 4 “le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....”
- il comma 22 dell'art. 34 della Legge 289/2002 prevede che anche gli Enti Locali adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica;

Visti:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

Richiamato l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16 della L. 183/2011, relativo alle eccedenze di personale, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto a pena di nullità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19/03/2014, con la quale si è provveduto alla ricognizione dell'insussistenza delle condizioni di eccedenza e di soprannumerarietà;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19/03/2014, con la quale si è provveduto alla ricognizione della dotazione organica e alla conseguente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016;

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 90/2014, prevede per gli enti non soggetti al Patto di Stabilità:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (art. 1, comma 562, L. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente - con esclusione delle cessazioni per mobilità - intendendosi per anno precedente l'anno 2006 (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010);

Visto l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

Dato atto che:

- nell'anno 2009 si è verificata la cessazione (per dimissioni) di un Dipendente a tempo pieno e indeterminato di categoria C addetto all'Area Amministrativa Generale – Polizia Locale, sostituito mediante nuova assunzione da graduatoria con un Dipendente a tempo pieno e indeterminato di categoria C;
- nell'anno 2010 si è verificata la cessazione (per collocamento in quiescenza) di una Dipendente a tempo pieno e indeterminato di categoria C addetta all'Area Amministrativa Generale, sostituita mediante mobilità in entrata con un Dipendente a tempo pieno e indeterminato di categoria C;
- nell'anno 2013 si è verificata la mobilità in uscita di un Dipendente a tempo pieno e indeterminato di categoria C addetto all'Area Amministrativa Generale – Polizia Locale;
- il saldo dei movimenti di personale, data l'irrelevanza della mobilità in entrata e in uscita, è pari a “- 1”, consentendo quindi l'assunzione di una unità ai sensi dell'art. 1, comma 562, della L. 296/2006;
- è necessario garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali il cui esercizio è obbligatorio per l'Ente;

Considerato nell'anno 2014, con precedente deliberazione della Giunta Comunale, si è autorizzata la mobilità in uscita di un Dipendente di categoria C a tempo pieno e indeterminato addetto all'Area Amministrativa Generale, subordinatamente al positivo esperimento di una procedura di mobilità in entrata in sostituzione;

Confermata l'esigenza della presenza della figura professionale di cui trattasi al fine di assicurare il regolare ed efficiente espletamento delle funzioni istituzionali;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esperimento di una procedura di mobilità in entrata per analogo profilo professionale al fine di sopperire alla mobilità in uscita;

Dato atto che la proposta di nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 è stata predisposta dal Segretario Comunale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Dato atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

Ravvisata la necessità di rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016 rispetto alle determinazioni precedentemente assunte con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19/03/2014;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Dato atto in particolare alla luce del fabbisogno del personale come sopra evidenziato, si prevede la copertura di n. 1 posto mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Acquisito il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 49 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

Di confermare, per le motivazioni riportate in premessa, la **dotazione organica** dell'Ente come da deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19/03/2014;

Di approvare la nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016** così come segue:

ANNO 2014

Area Amministrativa

n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C a tempo pieno e indeterminato
posto da coprirsi mediante ricorso all'istituto della mobilità tra Enti

ANNO 2015 - Nulla

ANNO 2016 - Nulla

Di inviare copia della presente deliberazione per informazione alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art.7 del C.C.N.L. 1/4/1999;

Di demandare al Segretario Comunale l'attuazione del presente provvedimento;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to D'ONOFRIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
f.to CRESCENTINI MICHELE

=====

Si attesta:

- la copertura finanziaria (art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000)
- la regolarità contabile/tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile
f.to

x la regolarità tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000),

Il Responsabile
f.to CRESCENTINI MICHELE

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Esecutiva in data 28/08/2014

perchè:

- x dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
f.to CRESCENTINI MICHELE

=====

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gignese, lì 28/08/2014

Il Segretario Comunale
f.to CRESCENTINI MICHELE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: www.comune.gignese.vb.it per 15 giorni consecutivi (art.32 Legge 69/2009 e s.m.i.) a partire dal 09.09.2014

Il Messo Notificatore
NOBILI LUCA

Verbale di deliberazione del Sindaco del n. 49 del 28/08/2014.
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2016 -
MODIFICA.